

Il 4,9 per cento (16,2 nel 2006) delle concessioni complessive, pari a 1,2 milioni, è stato destinato a Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, mentre i comuni con maggiori dimensioni demografiche hanno beneficiato del 30,9 per cento (26,8 nel 2006) delle risorse, corrispondenti a circa 7,7 milioni. Alle Province sono stati concessi 5 milioni (0,9 nel 2006).

Dal 2004 al 31 dicembre 2007, il totale concesso sul Fondo ammonta a circa 80 milioni, ripartito in circa 0,2 milioni per la quota A, 42,7 milioni per la quota B (78 nel 2006), 1,8 milioni per la quota C (2 nel 2006) e 35,1 milioni per la quota D (44 nel 2006)¹⁵⁶.

L'erogato complessivo ammonta a circa 48,8 milioni. L'analisi dell'andamento percentuale delle erogazioni sulle concessioni, dal 2004 al 2007, segnala un andamento progressivo pari a circa 62 per cento. Tale dato indica la copertura progressiva delle concessioni con erogazioni.

Nel 2007 le erogazioni sono state pari a circa il 49 per cento delle concessioni, mentre nel precedente esercizio la percentuale è stata pari al 134 per cento, in quanto l'erogato nell'anno 2006 rispetto al 2005, e nel 2007 rispetto al 2006 è diminuito, rispettivamente, del 5 e dell'11 per cento.

Il *trend* del concesso evidenzia una riduzione nel 2006 rispetto al 2005 del 18 per cento, a fronte di un incremento nel 2007 rispetto al 2006 di oltre il 37 per cento.

L'andamento delle richieste pone in evidenza un progressivo calo che si è momentaneamente stabilizzato tra il 2005 ed il 2006, per avere un'ulteriore ricaduta nel 2007. In valori assoluti, nell'esercizio in esame le richieste ammontano a 13 milioni, a fronte dei 22,7 nel 2006, del 21,5 nel 2005 e 37, 9 nel 2004.

5.5.6. Fondo per l'innovazione tecnologica - *Ministero dello sviluppo economico*¹⁵⁷

Non è stato trasmesso il rendiconto relativo all'esercizio in esame.

Il Fondo eroga finanziamenti a favore di programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Trattasi di un Fondo misto, che

¹⁵⁶ La circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1250 del 2003 ha posti dei limiti temporali alle concessioni che consentono la riduzione o la revoca dell'anticipazione in caso di mancata sollecita assegnazione dell'incarico e predisposizione del progetto da parte dell'ente.

¹⁵⁷ legge n. 46/82 art. 14 e fondi FIT - PIA

prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l'intermediazione di istituti di credito, parzialmente convertibili in contributi a fondo perduto. La quota non rotativa doveva rientrare in bilancio, in attuazione del comma 8 dell'art. 93 della legge n. 289 del 2002, non possedendo le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione.

Sono state mantenute fuori bilancio le gestioni con caratteristiche di fondi rotativi, che prevedono interventi per le aree depresse, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'UE, caratteristiche di Fondi rotativi.

La legge n. 46 del 1982¹⁵⁸ ha previsto la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di imprese che attuano programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi, ovvero al miglioramento di quelli esistenti. Considerata la natura degli interventi agevolativi, è mantenuta in bilancio solo la gestione che prevede rimborsi per i mutui (circa l'80 per cento) (conto di contabilità speciale 1201 – capitolo 7420, articolo 18 e 3103 – capitolo 7420);

5.5.7. Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni - Aree depresse e programmazione negoziata – *Ministero dello sviluppo economico*

Gli interventi previsti dalla legge n. 488 del 1992¹⁵⁹ gravano su un fondo rotativo misto che è stato mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dall'UE e dalle Regioni (conto di contabilità speciale 1726 – capitolo 7420, articoli 26, 28 e 29).

Le entrate complessive ammontano a circa 250,7 milioni, di cui circa 154 cofinanziati dall'UE. Sono stati trasferiti alle Regioni, sulla base delle convenzioni stipulate con l'Amministrazione, circa 97 milioni, di cui 51 ai sensi della legge n. 488 e circa 46 per la programmazione negoziata.

5.5.8. Fondo rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (finanziamenti nazionali e finanziamenti UE) - *Ministero dell'economia e delle finanze*

Il Fondo provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi

¹⁵⁸ Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

¹⁵⁹ Legge 19 dicembre 1992, n. 488.

di politica comunitaria, nonché le anticipazioni a fronte dei contributi posti a carico del bilancio dell'Unione Europea ai soggetti degli interventi di cui ai suddetti programmi.

Per lo svolgimento della gestione finanziaria, il “Fondo” si avvale di due conti correnti infruttiferi, accessi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionali c/c n. 777/23209¹⁶⁰ e finanziamenti CEE c/c n. 975/23211¹⁶¹).

Il “Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali” (c/c n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977, dai contributi e sovvenzioni erogati dall’UE a favore dell’Italia, dalle somme individuate nella legge finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e dai recuperi vari e restituzioni.

Complessivamente, nel 2007, nel Fondo sono affluiti circa 10,1 miliardi (4 miliardi nel 2006); le erogazioni sono state pari a circa 10,2 miliardi (4,8 miliardi nel 2006), determinando un risultato di cassa positivo, pari a circa 239 milioni. Atteso che il fondo cassa ad inizio esercizio era di circa 10 miliardi, a fine esercizio lo stesso ammonta a 10,3 miliardi.

Come già osservato, l’art. 74 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991) ha previsto che il Fondo si avvalga, oltre che del c/c di tesoreria n. 777/23209, dedicato ai finanziamenti di fonte nazionale, di altro c/c infruttifero, dedicato all’attivazione dei finanziamenti di provenienza comunitaria. Affluiscono nel conto corrente anzidetto le somme versate dalle istituzioni comunitarie a favore dell’Italia¹⁶², le restituzioni e rimborsi delle somme non utilizzate dagli assegnatari e altre voci di bilancio della Comunità.

¹⁶⁰ Rendiconto c/c 777/23209 - Finanziamenti nazionali

(in milioni)

Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2005	8.855	4.666	4.219.	9.301
2006	9.301	4.051	4.855.	8.497
2007	8.497	4.765	4.700	8.562

¹⁶¹ Rendiconto c/c 975/23211 - Finanziamenti comunitari

(in milioni)

Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2005	1.407	4.399	4.008	1.798
2006	1.798	4.586	4.785	1.599
2007	1.599	5.650	5.475	1.774

¹⁶² Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA – Sez. Orientamento); Fondo Sociale Europeo (FSE); Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP).

5.6. Sostegno all'agricoltura ed alla pesca - Ministero per le politiche agricole e alimentari

5.6.1. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

Il Fondo è stato istituito con legge n. 949 del 1952¹⁶³ per finanziare opere di irrigazione, costruzioni rurali di edifici e acquisti di macchine agricole.

Con successiva legge n. 910 del 1966¹⁶⁴ le risorse del “Fondo” sono state destinate anche alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e attrezzature connesse ad attività di formazione professionale e assistenza tecnica, di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura e di mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali situate in zone carenti di rete viaria.

Inoltre, a norma dell'art. 7 del DL n. 377 del 1975¹⁶⁵, possono essere concessi finanziamenti di durata fino a dieci anni a favore di cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, mezzadri, coloni od affittuari, anche per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili, destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua e per l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli.

I rapporti con gli istituti di credito abilitati alle concessioni e all'utilizzazione delle anticipazioni sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori bancari.

Per effetto dell'art. 11 del citato DL n. 377 del 1975¹⁶⁶ quote del “Fondo” vengono ripartite tra le Regioni e Province autonome, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Le risorse assegnate, previa proposta delle regioni e province autonome, vengono concesse come anticipazioni ai singoli istituti di credito con successivi provvedimenti ministeriali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I mutui previsti per le iniziative di cui alla legge istitutiva n. 949 del 1952 venivano concessi per un ammontare fino al 75 per cento della spesa documentata, poi elevato al 90 per cento dalla legge n. 910 del 1966. Il prestito previsto dall'art. 7 del DL n. 377 del 1975 per gli

¹⁶³ Legge 25 luglio 1952, n. 949.

¹⁶⁴ Legge 27 ottobre 1966, n. 910.

¹⁶⁵ DL 13 agosto 1975, n. 377, art. 7.

¹⁶⁶ DL 13 agosto 1975, n. 377.

acquisti effettuati da cooperative agricole, mezzadri, coloni ed affittuari, da coltivatori diretti, singoli o associati può essere concesso nella misura dell'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, mentre per gli altri operatori agricoli rimane fissata la quota del 75 per cento della predetta spesa. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di credito agrario varia in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'operazione medesima. L'ammortamento delle operazioni di credito viene effettuato per non oltre cinque anni, per i prestiti inerenti ad acquisti di macchine agricole e concessi con rilascio di cambiali agrarie e fino a dieci anni per i mutui posti in essere con appositi contratti.

Le rate di ammortamento (comprehensive della quota capitale ed interessi) sono versate dagli istituti ed enti al "Fondo" semestralmente, anche in assenza dei pagamenti delle corrispondenti annualità da parte dei mutuatari.

Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 11 del 1972¹⁶⁷, nonché del successivo d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616¹⁶⁸, ogni competenza relativa alla concessione dei prestiti e mutui, a valere sul "Fondo", è stata demandata, in via esclusiva, agli organi regionali, i quali provvedono ad effettuare i dovuti accertamenti in ordine alla destinazione e congruità delle spese. A tale proposito l'Ufficio Centrale di Bilancio ha sottolineato la difficoltà di effettuare una approfondita verifica della gestione del "Fondo", atteso che anche la vigilanza è affidata agli organi regionali.

Le anticipazioni vengono erogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tratte dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, mediante versamento al c/c infruttifero intestato al "Fondo" presso la Tesoreria. Le somme occorrenti sono successivamente prelevate, mediante appositi ordinativi, e versate nei conti correnti fruttiferi vincolati, accesi presso la Tesoreria Centrale ed intestati agli istituti di credito e di credito agrario, ai fini dell'utilizzazione per la concessione dei prestiti. La gestione, che doveva terminare al 31 dicembre 2002, è proseguita per effetto di numerose proroghe. Da ultimo, l'art. 26, comma 2, del decreto legge n. 248 del 2007¹⁶⁹ ha stabilito il termine del 31 dicembre 2008.

¹⁶⁷ D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11.

¹⁶⁸ L'art. 110 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, intitolato "*Fondi nazionali di rotazione*", recita: "I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilità finanziarie sui Fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le Regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo".

¹⁶⁹ DL 31 dicembre 2007, n. 248.

Ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 1¹⁷⁰ della legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006), al fine di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato, è stata prelevata la somma di 43.932.768,74, pari al 60 per cento delle giacenze sui conti correnti di tesoreria intestati agli istituti di credito convenzionati, per essere riversata nel capitolo 3380 di entrata.

Al 31 dicembre 2007 risultano giacenti sul conto corrente di contabilità speciale circa 72 milioni, mentre il saldo dei conti correnti degli istituti di credito erogatori dei mutui ammonta a circa 75 milioni ed il residuo dei debiti che i mutuatari devono rimborsare è pari a complessivi 10,5 milioni. La consistenza patrimoniale del Fondo è di circa 157,4 milioni.

Nel 2007 sono stati concessi dagli istituti di credito 18 prestiti per acquisto di macchine agricole, mentre sono stati versati circa 9,3 milioni per rimborso di capitali ed interessi.

Complessivamente, le disponibilità “storiche” del Fondo sono pari a circa 3 miliardi. Dall'inizio di applicazione della legge n. 949 del 1952 sono stati erogati circa 2,5 miliardi, la cui quota maggiore (circa 2,4 miliardi) è stata destinata all'acquisto di macchine agricole (art. 12 della legge n. 910 del 1966). Le operazioni finanziate sono state 1.138.355.

5.6.2. Fondo centrale per il credito peschereccio

Il Fondo, dapprima costituito presso l'ex Ministero della marina mercantile con legge n. 1457 del 1956¹⁷¹ con la funzione di effettuare anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la legge n. 41 del 1982, abrogata dall'articolo 23 del d.lgs. n. 154 del 2004¹⁷², adottato sulla base della delega conferita dall'art. 1, della legge n. 38 del 2003, al fine di completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste. Successivamente gli obiettivi del d.lgs. n. 154 sono stati ampliati dal d.lgs. n. 100 del 2005

A seguito dell'intervenuta abrogazione da parte dell'art. 23, comma 1, della legge n. 154 del 2004 della legge n. 41 del 1982 e dell'istituzione ai sensi dell'art. 14 del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, finanziato con le risorse stanziare sull'apposito

¹⁷⁰ I commi 38 e 39 hanno disposto il versamento su apposito capitolo di entrata del 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, non movimentati da almeno un anno.

¹⁷¹ Legge 26 dicembre 1956 n. 1457.

¹⁷² Legge 17 febbraio 1982, n. 41; d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura”.

capitolo di bilancio 1476, le attività finalizzate agli aiuti nel settore della pesca dovrebbero continuare attraverso gli ordinari strumenti di bilancio. Sembra configurarsi una gestione “stralcio”, la cui attività deve essere limitata all'erogazione delle somme residue cui hanno diritto i beneficiari delle agevolazioni già perfezionate prima del cambio di destinazione delle risorse finanziarie giacenti. Ciò nonostante il Fondo ha continuato a ricevere stanziamenti ancora negli anni 2006 (272 milioni) e 2007 (195,5 milioni). Si richiama nuovamente l'attenzione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e della Ragioneria generale dello Stato sulla necessità di un approfondimento al fine di valutare la legittima attualità o meno del Fondo.

I rientri, per versamenti per rate di ammortamento, interessi di pre-ammortamento e di mora ecc., sono stati pari a circa 1,2 milioni, mentre sono state ricondotte in bilancio, ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge finanziaria 2003, circa 310 mila euro. Al 31 dicembre 2007, il Fondo presenta un saldo di circa 11,8 milioni ai quali deve essere aggiunto l'importo di circa 3,4 milioni di crediti vantati dal fondo nei confronti degli obbligati a rimborsarsi. Nell'esercizio in esame non sono stati erogati mutui.

5.6.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice

Attraverso finanziamenti a favore di lavoratori agricoli singoli o associati, cooperative agricole ecc., il Fondo, istituito dall'art. 16 della legge n. 590 del 1965, doveva dare attuazione ad organiche iniziative per il miglioramento e lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Il fondo è stato soppresso dall'art. 110 del d.P.R. n. 616 del 1977 e la sua operatività è ora limitata alla riscossione delle rate dei mutui erogati.

Sono affluiti, direttamente al capitolo 3347 del Ministero dell'economia e delle finanze, circa 4,2 milioni, in massima parte rate di ammortamento ed interessi di pre-ammortamento.

5.6.4. Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero (*gestione stralcio*)

Trattasi di una gestione stralcio che si è conclusa nell'anno in esame con il prelevamento delle residue disponibilità giacenti (circa 6,3 milioni), versate al capitolo di entrata 3585, con chiusura della relativa contabilità speciale.

5.7. Sostegno ai Paesi in via di sviluppo

5.7.1. Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo - ARTIGIANCASSA

Dall'8 novembre 2004 la gestione dei Fondi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987¹⁷³, che prevede la concessione di crediti finanziari agevolati a favore dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione italiana bilaterale, di cui è responsabile il Ministero degli affari esteri, sono affidati all'Artigiancassa S.p.A., subentrata al Mediocredito Centrale, quale aggiudicataria della gara indetta dal Ministero dell'economia e delle finanze¹⁷⁴. A questi occorre aggiungere anche il sottoconto istituito ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 2001, recante finanziamento di progetti proposti dalle Regioni italiane nei paesi dell'area balcanica per interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo.

** Crediti di aiuto allo sviluppo (art. 6)*

La legge n. 49 del 1987, art. 6, disciplina la cooperazione italiana con Stati, Banche centrali ed Enti di Stato dei Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti e programmi che rispondono alle finalità della legge stessa. I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977¹⁷⁵, art. 26, n. 38 del 1979¹⁷⁶ e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati, art. 6.

La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari; la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri valuta le iniziative da finanziare sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato direzionale l'indicazione degli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento. Acquisito il parere del Comitato direzionale, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia autorizza l'istituto finanziario gestore a

¹⁷³ Legge 26 febbraio 1987, n. 46.

¹⁷⁴ Il contratto tra Artigiancassa S.p.A. e Ministero dell'economia e delle finanze è stato stipulato l'8 novembre 2004 in conformità con le delibere attuative assunte.

¹⁷⁵ Legge 24 maggio 1977, n. 227.

¹⁷⁶ Legge 9 febbraio 1979, n. 38.

stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento, a curare i rientri e le eventuali ristrutturazioni e gli annullamenti dei debiti¹⁷⁷.

Nell'esercizio in esame sono state autorizzate otto (19 nel 2006 e 22 nel 2005) concessioni di credito di aiuto verso l'Argentina, la Giordania, il Libano, il Mozambico, la Siria, la Tunisia, il Vietnam e lo Yemen, per un ammontare complessivo di circa 177, 2 milioni (260,7 nel 2008 e 562,5 nel 2005), così confermandosi un *trend* in diminuzione.

Anche nel 2007, come nel precedente esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha effettuato alcun versamento per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 6.

Sulle erogazioni disposte nei precedenti esercizi, sono rientrate rate capitali, al lordo di cancellazioni ed annullamenti, per 282,6 milioni (circa 600,9 nel 2006 e circa 506,4 nel 2005), di cui 32 relativi a rientri per quote capitali per consolidamenti (139 nel 2006). Gli interessi incassati, quale remunerazione, comprensivi degli interessi di mora, ammontano a 25,3 milioni.

In particolare, tra le uscite si segnalano 17,6 milioni (95,6 nel 2006) a seguito di annullamento per conversione del debito e 50,6 (227,17 nel 2006) quale cancellazione del debito estero ai paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ai sensi della legge n. 209 del 2000¹⁷⁸. La gestione in esame presenta un disavanzo pari a circa 33,8 milioni.

Con riferimento alla consistenza del Fondo, si sottolinea che negli esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 266 del 1999, una quota fino ad un massimo del 20 per cento delle giacenze al 1° gennaio 1999, è stata destinata, per il triennio 1999/2001, ad altri interventi di sostegno. Ne è seguita la restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze di 936.280.219.18, posta che è andata a sottrarsi alla dotazione di legge (6,4 miliardi)). La consistenza del Fondo al 31 dicembre 2007 ammonta, pertanto, a circa 5,4 miliardi.

Le erogazioni nel 2007 sono state pari a 247 milioni; non vi sono state erogazioni per accordi di consolidamento.

Al 31 dicembre 2007 sul Fondo ex art. 6 si trova una disponibilità pari a 2,4 miliardi, allocata sia sul conto corrente presso la Tesoreria Centrale dello Stato e sia su conti correnti accessi presso aziende di credito.

¹⁷⁷ I progetti ed i programmi di sviluppo sono di regola realizzati da imprese italiane, attraverso l'esecuzione di lavori, la fornitura di impianti, macchinari ed altri beni strumentali, ovvero attraverso la prestazione di servizi. La percentuale di spese *in loco* ed estere finanziabili è stabilita per ogni singolo intervento di credito di aiuto.

¹⁷⁸ Legge 25 luglio 2000, n. 209, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

** Concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste (joint ventures) da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo (art. 7).*

I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del “Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati ai sensi della legge n. 49, art. 7”, costituito ai sensi della legge n. 49 del 1987. La legge, alla quale è stata data attuazione con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo n. 53 del 1993, prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste (*joint ventures*) da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo¹⁷⁹, con reddito *pro capite* non superiore a 3250 US \$.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce i criteri e le condizioni per la concessione dei crediti agevolati, nonché la quota del “Fondo” che annualmente può essere utilizzata. I crediti di aiuto derivano da accordi tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari.

La valutazione delle iniziative, sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, è di competenza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e del Comitato direzionale. Intervenuto il decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia, l'Istituto stipula il contratto di finanziamento, eroga il credito e ne cura i rientri¹⁸⁰.

Nell'esercizio in esame l'ARTIGIANCASSA non è stata autorizzata a nuovi crediti agevolati alle imprese italiane per il finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste.

Nel 2007 le erogazioni effettuate ammontano a 280 mila euro; i rientri totali al 31 dicembre 2007 risultano pari a 4,9 milioni, di cui 4,7 per quota capitale e 175 mila per quota interessi. Questi interessi, cui devono essere aggiunti gli interessi di mora, pari a circa 23,6 mila

¹⁷⁹ In sede OCSE, la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese italiane, che partecipano con capitale di rischio alla costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo, non è classificata come aiuto allo sviluppo.

¹⁸⁰ L'importo finanziabile è pari al 70 per cento dei primi 10 miliardi di lire della partecipazione italiana al capitale di rischio dell'impresa mista ed al 50 per cento della partecipazione eccedente, fino ad un importo massimo di 20 miliardi di lire, dietro garanzia bancaria. Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento ed è pari al 30 per cento del tasso di mercato vigente al momento della stipula del contratto. Il rimborso deve avvenire entro 8 anni, oltre ad un periodo di garanzia per capitale ed interesse non superiore a 2 anni a partire dalla stipula del contratto.

euro, costituiscono le entrate dell'anno e concretizzano l'avanzo di gestione (198,7 mila euro); tale avanzo, sommato alla dotazione di legge (circa 99) ed all'avanzo di gestione dei precedenti esercizi (circa 10,6 milioni), determina la consistenza del Fondo al 31 dicembre 2007 in circa 109,8 milioni.

Tenuto conto delle erogazioni effettuate nell'anno in esame (280 mila euro), le disponibilità presenti in Tesoreria Centrale dello Stato ammontano a 101 milioni.

5.8. Sostegno alla ricostruzione ed allo sviluppo dei Balcani

5.8.1. Interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo nei Balcani - ARTIGIANCASSA.

La legge n. 84 del 2001, nell'art. 7¹⁸¹, ha previsto la concessione di finanziamenti di progetti proposti e gestiti dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per la stabilizzazione, la ricostruzione e lo sviluppo dei paesi dell'area balcanica utilizzando uno stanziamento triennale (2001/2003) Trattasi di un sottoconto del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 49 del 1987, articoli 6 e 7. Tuttavia, dal 2003 la legge non è stata più rifinanziata e, pertanto, allo stato attuale, il sottoconto non è più operativo. La somma di 45 mila euro ivi presente nel 2007 è stata trasferita alla regione Marche. Nel 2005 e nel 2006 non si erano avute erogazioni.

5.8.2. Fondo venture capital - Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo - FINEST¹⁸².

Il Fondo Balcani è finalizzato al finanziamento di interventi della Finest S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi¹⁸³. Entro otto anni, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della Finest S.p.A., dando luogo al carattere di rotatività dell'investimento.

¹⁸¹ Legge 21 marzo 2001, n. 84.

¹⁸² Legge 26 marzo 2001, n. 81, art. 5, comma 2, lettera g).

¹⁸³ Normativa di riferimento: art. 5, comma 2, lett. g) della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica".

Il Fondo è operativo dal 2004, sulla base della convenzione stipulata (in data 28 aprile 2004, esecutiva dal successivo mese di luglio) con il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 6.429.900,00, incrementata¹⁸⁴ di 1.751.960,00 (trasferito alla gestione del Fondo a fine 2005). Nel corso del 2005, su richiesta del Ministero è stato sottoscritto un nuovo testo della convenzione.

Nell'esercizio 2007 sono state deliberate e impegnate risorse del Fondo per circa 50 mila euro, sono stati stornati impegni per un valore di circa 1,5 milioni, mentre le erogazioni sono state pari a circa 740 mila euro. Al 31 dicembre 2007 le disponibilità del Fondo ammontano a circa 4,361 milioni. Peraltro, tenendo conto degli impegni già assunti per quote di partecipazioni, la cui acquisizione è stata deliberata dal Comitato, nonché dei compensi destinati all'Ente gestore, le risorse a disposizione per ulteriori acquisizioni risultano pari a 4,275 milioni.

5.8.3. Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica - *UniCredit Banca*¹⁸⁵

In data 16 dicembre 2005 UniCredit Banca ha ricevuto sul conto corrente infruttifero di Tesoreria Centrale le risorse, pari a 6.375.641,68, previste, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 2001¹⁸⁶, per il Fondo di rotazione destinato ad attività di microcredito nell'area balcanica.

Il Fondo, destinato a finanziare iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali, ha cominciato ad operare, con l'approvazione di alcune operazioni, nei primi mesi del 2007. Nel 2006 era stato completato l'esame e l'avvio del progetto, che si ripartisce in due fasi, di allestimento la prima e di formazione la seconda. L'UniCredit Banca opera in collaborazione con *Bulbank*, Banca bulgara pilota del Fondo, con la quale ha sottoscritto un accordo in data 26 gennaio 2007, a seguito del quale l'UniCredit Banca ha trasferito a *Bulbank* 3,4 milioni di euro.

La controllata bulgara nel mese di dicembre 2007 ha erogato 299 finanziamenti per oltre 2,6 milioni, con un *trend* in crescita che, nei primi mesi del 2008, ha portato all'utilizzo dell'intera dotazione di 3,4 milioni. Le erogazioni sono proseguite utilizzando il meccanismo rotativo del Fondo. Al 31 dicembre 2007, il Fondo ha una dotazione di circa 3,7 milioni.

¹⁸⁴ Con decreto del Ministero per le attività produttive del 3 settembre 2004.

¹⁸⁵ Legge 21 marzo 2001, n. 84.

¹⁸⁶ Legge 21 marzo 2001, n. 84

I prestiti, che non superano mai i 10 mila euro, sono destinati a piccoli e piccolissimi imprenditori per il miglioramento delle loro capacità produttive.

Nell'anno in esame si sono concluse le prime due fasi del progetto in Romania ed è stata messa a disposizione della controllata romena la somma di 500 mila euro. Le prime erogazioni sono state effettuate nel mese di febbraio 2008.

Nel mese di novembre 2007 è iniziata anche l'operatività in Bosnia. Nei primi mesi del 2008 si è conclusa la prima fase del progetto.

5.9. Sostegno all'imprenditoria cinematografica

5.9.1. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica

ARTIGIANCASSA¹⁸⁷

Di alcuni aspetti problematici relativi alla natura del Fondo in esame si è detto in premessa. Occorre ricordare brevemente che la disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle attività cinematografiche per i film di interesse culturale è stata oggetto nel 2004, ad opera del d.lgs. n. 28, di un'ampia riforma, sulla quale, peraltro, si sono succedute nuove disposizioni¹⁸⁸, che hanno apportato modifiche ed integrazioni all'impianto originario ed hanno ritardato l'avvio della riforma.

Ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 28 è stato istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, nel quale sono affluite le risorse presenti nei soppressi Fondi che erano stati istituiti dalle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, gestiti dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A., che ha continuato ad operare fino al 31 dicembre 2006, come gestione stralcio, in attesa della scelta, a seguito di gara pubblica, del nuovo Ente gestore¹⁸⁹.

Il comma 5 del citato articolo 12, preveda l'emanazione di un decreto ministeriale per l'approvazione della disciplina delle modalità di gestione, decreto che, anche per effetto dei

¹⁸⁷ D.lgs. 2 gennaio 2004, n. 28.

¹⁸⁸ Art. 2 del DL 22 marzo 2004, n. 72; comma 3, dell'art. 3, del DL 31 gennaio 2005, n. 7.

¹⁸⁹ Il comma 8 del citato art. 12, ha affidato la gestione finanziaria del nuovo Fondo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Sezione credito cinematografico e teatrale, che la gestiva secondo le procedure previste dalla precedente normativa, per dodici mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004. Peraltro, tale termine è stato prorogato una prima volta fino al 30 settembre 2005, ai sensi del DL n. 266 del 2004, successivamente al 30 giugno 2006 ad opera del DL n. 273 del 2005 e, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dal DL n. 173 del 2006, art 1 *ter*.

diversi interventi legislativi che da subito hanno corretto l'originario impianto normativo, si è perfezionato solo il 6 marzo 2006. Nell'attesa del completamento del quadro di riferimento, primario e regolamentare, per assicurare correttezza alla gestione, con decreto interministeriale del 18 gennaio 2005 sono state mantenute in essere le medesime modalità tecniche di gestione ante riforma.

A seguito di gara con procedura aperta¹⁹⁰, la gestione del Fondo è stata affidata al raggruppamento di imprese costituito da Artigiancassa S.p.A., capogruppo mandataria e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Peraltro, prima ancora del perfezionamento della procedura di gara, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, modificando (con la legge finanziaria 2007) l'art. 12 e sostituendo l'art. 13 del d.lgs. n. 28, tra l'altro definendo gli interventi di sostegno quale "concessione di contributi". Da ciò, come già detto, una iniziale posizione dell'Amministrazione che propendeva per considerare il Fondo non più rotativo, superata da ultimo, in linea con le osservazioni della Corte, sulla base del permanere dell'obbligo della restituzione dei finanziamenti ricevuti a carico dei beneficiari.

Altra novità introdotta dal comma 1150 della "finanziaria 2007" e dall'art. 20 del DM di attuazione del 12 aprile 2007, consente alle imprese di produzione di estinguere il debito maturato per precedenti finanziamenti agevolativi concessi entro il 31 dicembre 2006 attribuendo i diritti di sfruttamento dei film anche al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato.

La *ratio* della norma risponde all'esigenza di massimizzare il recupero delle somme già erogate per le quali non ci sono stati e non si prevedono rientri nel Fondo da parte dei beneficiari. Sostanzialmente, come già osservato dalla Corte nella relazione sull'esercizio 2006, si configura una forma di sanatoria dei debiti maturati dalle imprese, che hanno beneficiato dei finanziamenti pubblici verso il Fondo di rotazione, temperata dalla attribuzione dei diritti di sfruttamento dei film anche al Ministero. Ciò in quanto già nel precedente sistema normativo era previsto il subentro dell'Amministrazione, e per essa della Sezione di Credito Cinematografico, nell'esercizio dei diritti di utilizzazione di film finanziati in presenza di mancati rientri al Fondo, ma tale possibilità non risultava aver comportato il recupero dei

¹⁹⁰ La selezione doveva essere effettuata sulla base dell'offerta più vantaggiosa e dell'adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative in relazione alla peculiarità dei servizi richiesti.

crediti¹⁹¹. Si confermano pertanto le preoccupazioni che il Fondo non sia in grado di alimentarsi anche in parte con i rientri da parte delle imprese beneficiarie del sostegno pubblico, in relazione agli incassi che l'opera filmica sarà capace di realizzare.

Dal 1° luglio 2007 la gestione del Fondo è stata assunta dal raggruppamento temporaneo di imprese fra l'ARTIGIANCASSA (capofila) e la Banca Nazionale del Lavoro, sulla base di una convenzione sottoscritta il 15 giugno 2007.

Per coadiuvare nell'attività di gestione è stato costituito un Comitato di Coordinamento per il Cinema che si esprime in merito alle proposte di delibere concernenti le concessioni di finanziamento a tasso agevolato, di concessione di contributi in conto capitale e interessi, in ordine alla gestione delle posizioni in contenzioso, sulla rendicontazione annuale.

Il corrispettivo per la gestione è stato convenuto in 1,6 milioni per gli anni 2008 e 2009, mentre per il 2007 è stato fissato in 800 milioni.

Come dato storico, al 31 dicembre 2007 sono state versate dal bilancio dello Stato al Fondo circa 1,026 miliardi, nel corso dell'anno sono state erogate agevolazioni per circa 242,7 milioni. A fine esercizio la consistenza del Fondo era pari a circa 137,4 milioni, che si riduce a circa 46 milioni se si considerano gli impegni assunti (pari a circa 91,4 milioni).

La gestione ha sostanzialmente mantenuto la precedente struttura; la contabilità è stata frazionata in sottoconti che si riferiscono ciascuno ad una diversa tipologia di agevolazione.

¹⁹¹ Relazione al Parlamento sull'esercizio 2003, Vol II, Tomo II, pag. 951.

PAGINA BIANCA